

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA (XI) - INDUSTRIA (XII)

VIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	55
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disciplina della preparazione e del Commercio dei mangimi. (1892)	55
PRESIDENTE	55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73
MARENGHI, <i>Relatore per la XI Commissione agricoltura</i>	56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste</i>	56, 58, 59, 60, 64, 67, 71, 72
SANTERO, <i>Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità</i>	56, 57, 60, 63
FERRARI FRANCESCO	56, 67, 68
DE' COCCI, <i>Presidente della XII Commissione Industria e Commercio</i>	57, 68, 72
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i>	58, 59, 60, 61, 67, 71, 72, 73
SCHIAVON	59
BARTOLE	62, 63
FRANZO	63
ANDERLINI	71, 72, 73

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Aimi e Vetrone della XI; e Graziosi della XII Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (1892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di legge: « Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi ».

Debbo comunicare agli onorevoli colleghi che, ieri pomeriggio, nel corso della riunione del Comitato ristretto appositamente convocato, si è pervenuti ad alcune conclusioni che, a mio parere, possono ormai essere sottoposte alle Commissioni riunite.

Un punto è rimasto in sospenso, quello relativo dell'uso degli antibiotici per la preparazione degli integratori. Su questo punto ricorderete che la Commissione igiene e sanità, nel parere di cui in una delle sedute precedenti ho dato lettura, si era espressa in senso contrario all'uso degli antibiotici.

L'onorevole Ministro della sanità, da noi esplicitamente interpellato in proposito, si è riservato di farci conoscere il pensiero del suo dicastero, che avrebbe dovuto, credo, esser dato dopo aver sentito l'Istituto superiore della sanità. Sentiremo, del resto, quanto ci

La seduta comincia alle 9,40.

AVOLIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

dirà direttamente il Sottosegretario di Stato alla sanità, onorevole senatore Santoro.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1 del disegno di legge pregando il Relatore, onorevole Marengi di illustrare — su questo come sugli altri articoli — le conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto.

« Ai fini della presente legge sono considerati mangimi per l'alimentazione degli animali allevati i prodotti alimentari di origine vegetale, animale e minerale, nonché chimico-industriale, isolati o tra loro convenientemente mescolati.

Sono « mangimi semplici di origine vegetale » i singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi semplici di origine animale » i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi composti » le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono « integratori per mangimi » le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto non costituente fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione alle dosi di impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Sono « mangimi semplici integrati » e « mangimi composti integrati » le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o più integratori.

Sono « mangimi composti concentrati » i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Il termine « nucleo » è riservato al mangime composto integrato concentrato.

Nella preparazione dei mangimi composti e dei mangimi integrati possono essere impiegati singoli prodotti chimico-industriali e di origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati.

Non sono ammesse per i mangimi qualificazioni diverse da quelle stabilite nel presente articolo ».

Faccio presente che, a parte la questione degli antibiotici, di cui alla lettera A) del pa-

rere espresso dalla Commissione igiene e sanità, questa Commissione propone anche i seguenti due emendamenti.

Al quinto comma dopo le parole « supporto », aggiungere le altre « anche liquido ».

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

« Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i principi attivi di cui al comma precedente che sono consentiti nella preparazione degli integrativi e le dosi minime e massime di ciascuno di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli integratori medesimi nell'alimentazione delle varie specie animali ».

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Il Relatore è favorevole agli emendamenti presentati e si augura che il Governo possa far conoscere quanto prima il suo parere sulla questione degli antibiotici.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti proposti dalla Commissione igiene e sanità.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Vorrei far presente che sulla questione del mantenimento della parola antibiotici al quinto comma dell'articolo 1, il Ministero della sanità non è contrario in via di principio. Solo che dobbiamo attendere il parere dell'Istituto superiore di sanità circa gli eventuali danni che questi antibiotici possono recare ai vegetali. Nell'attesa di questo parere dell'Istituto suddetto, il Ministero della sanità non è quindi in grado di esprimersi al riguardo. Pregherei quindi la Commissione di sospendere la discussione su questo emendamento e sull'articolo relativo fino a che il parere non ci sarà pervenuto.

PRESIDENTE. Le Commissioni non hanno difficoltà ad accedere alla richiesta dell'onorevole Santoro. Da parte nostra però preghiamo l'onorevole Sottosegretario di farci conoscere al più presto possibile il parere, per i motivi di urgenza che contraddistinguono questa legge.

FERRARI FRANCESCO. Colgo l'occasione, allora, per chiedere al Sottosegretario Santoro che il suo dicastero solleciti il parere dell'Istituto superiore di sanità anche sugli antitiroidei.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

DE' COCCI, *Presidente della XII Commissione industria*. Proporrei di fissare un termine di tempo, entro il quale il Governo si impegni a farci avere questo parere.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Posso assicurare che si tratterà solo di una breve sospensiva. Posso anche precisare, per rispondere alla richiesta formulata dall'onorevole Francesco Ferrari, che il parere concernerà — lo spero — anche gli antitiroidei, per quanto il Ministero si sia già espresso, al riguardo, in senso contrario alla loro utilizzazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con le due integrazioni proposte dalle Commissioni igiene e sanità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

« Ai fini della presente legge sono considerati mangimi per l'alimentazione degli animali allevati i prodotti alimentari di origine vegetale, animale e minerale, nonché chimico-industriale, isolati o tra loro convenientemente mescolati.

Sono « mangimi semplici di origine vegetale » i singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi semplici di origine animale » i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi composti » le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono « integratori per mangimi » le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido non costituente fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione alle dosi di impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Il Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i principi attivi di cui al comma

precedente, che sono consentiti nella preparazione degli integratori e le dosi minime e massime di ciascuno di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali.

Sono « mangimi semplici integrati » e « mangimi composti integrati » le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o più integratori.

Sono « mangimi composti concentrati » i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Il termine « nucleo » è riservato al mangime composto integrato concentrato.

Nella preparazione dei mangimi composti e dei mangimi integrati possono essere impiegati singoli prodotti chimico-industriali e di origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati.

Non sono ammesse per i mangimi qualificazioni diverse da quelle stabilite nel presente articolo ».

Lo pongo in votazione con la riserva già illustrata che riguarda il quinto comma, per la questione degli antibiotici.

(È approvato).

Do lettura dell'articoli 2 e 3 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

« Ai fini della presente legge la denominazione di « pannello » è riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, dei frutti e di altre materie oleose.

Quando i pannelli sono posti in vendita sotto forma di farina, è obbligatoria la denominazione di « pannello macinato ».

Le denominazioni di « pannello in scaglie » e di « expeller » si equivalgono e sono riservate ai residui della spremitura dei semi, dei frutti e di altre materie oleose, eseguita con speciali mezzi meccanici.

La denominazione di « farina di estrazione » è riservata alle farine di semi, frutti e materie oleose trattati con solventi chimici, anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, di torte o di scaglie.

Le denominazioni di « pannello macinato », « pannello in scaglie », « expeller » e « farina di estrazione », devono essere sempre seguite dalla indicazione della materia prima da cui derivano.

Le denominazioni di « crusca », « cruschetto », « tritello », « farinaccio », « farinetta »,

sono riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso.

Nei sottoprodotti di cui al comma precedente, è tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili, normalmente contenuti nel cereale sottoposto a macinazione ».

(È approvato).

ART. 3.

« Ai fini della presente legge la denominazione di « gemma di riso » è riservata al sottoprodotto della lavorazione del risone, costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso.

La denominazione di « pula vergine » è riservata al sottoprodotto costituito dal pericarpo polverizzato della cariosside svestita e da piccole quantità di sostanze amidacee.

La denominazione di « puledda di riso » è riservata al prodotto intermedio fra la lolla e la pula, costituito da pula e da frantumi di lolla a cui sono associati polvere e terriccio.

La denominazione di « farinaccio » di riso è riservata al sottoprodotto costituito da sostanza farinosa biancastra formata, oltre che dai tegumenti più esterni della cariosside, da cellule aleuroniche ed in maggior misura dalle cellule endodermiche nonché da grani di riso finemente triturati.

È ammesso il commercio della pula di riso in genere, purché i suoi contenuti percentuali di fibra grezza, di ceneri e di silice non superino rispettivamente il 14 per cento il 13 per cento, ed il 2,50 per cento riferiti a sostanza secca ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi semplici di origine animale » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede, a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella mi-

sura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che la Commissione igiene e sanità, nel parere espresso, ha proposto che il medico provinciale venga chiamato a far parte delle commissioni provinciali di cui al suddetto articolo 4 ed ai successivi 5, 6 e 7. Pertanto, nel primo comma dell'articolo 4, subito dopo le parole: « di una Commissione provinciale, composta », occorre aggiungere le parole: « del medico provinciale », seguite immediatamente da una virgola.

MARENGHI, *Relatore per l'XI Commissione agricoltura*. Su questo punto il Comitato ristretto si è espresso in senso favorevole per quanto riguarda l'articolo 7, in senso contrario per gli altri articoli.

Propongo, a mia volta, di inserire al primo comma dell'articolo 4, subito dopo le parole: « Chiunque intende produrre a scopo di vendita », le seguenti parole aggiuntive: « oppure farne oggetto di commercio » immediatamente precedute e seguite da una virgola.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda la proposta della Commissione igiene e sanità, a nome del Governo, sono d'accordo.

Per quanto riguarda la proposta del relatore, faccio presente che il problema relativo alla vendita dei mangimi è disciplinato dal successivo articolo 11.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Anch'io sono d'accordo per quanto riguarda la proposta della Commissione igiene e sanità.

Per quanto riguarda la proposta del relatore, faccio presente che anche il successivo articolo 22 concerne il problema del commercio dei mangimi, in relazione alle sanzioni disciplinari.

PRESIDENTE. L'articolo 4 riguarda le licenze relative alla produzione ed alla vendita dei mangimi. Quindi si tratta di imporre una autorizzazione governativa per l'apertura e la gestione di una azienda commerciale, avente per oggetto la vendita di tali prodotti. Perciò bisogna procedere cautamente nel presentare modifiche a questo articolo nel senso proposto dal Relatore.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

Si tratta di mangimi per i quali si vuol stabilire una certa disciplina di produzione; ma la disciplina nel commercio è un'altra cosa.

SCHIAVON. Che potrebbero anche essere mescolati, però, in un secondo tempo, ad altre sostanze: è proprio a questo punto che intervengono le sofisticazioni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Se noi arrivassimo ad un sistema di deroghe alle leggi che sono state già approvate, evidentemente creeremo il caos. Quindi quanto proposto non è consigliabile, anche proprio per ragioni di sistematica. Le eccezioni previste alla disciplina in materia commerciale sono quelle esclusivamente limitate ai settori agricoli per la vendita dei prodotti. Il comminare pene più gravi in materia di vendita dei prodotti, non vedo praticamente che importanza possa avere. In genere, chi vende mangimi, vende anche tutti gli altri prodotti attinenti a questo particolare settore commerciale. Sono vendite sempre molto complesse. Non vi sarebbe nemmeno una ragione pratica a sostegno dell'emendamento.

PRESIDENTE. Mi sembra che non sia essenziale l'introduzione di una limitazione di questo genere. È una questione grossa. E soprattutto, secondo me, una norma siffatta andrebbe a scapito dei piccoli produttori. Una volta che il mangime sia garantito alla produzione, attraverso le norme stabilite dalla legge, aggiungendo poi che, chiunque mette in commercio mangimi non rispondenti a questi requisiti è punito penalmente, andare addirittura a chiedere una autorizzazione per l'estensione al commercio dei mangimi... non mi pare cosa opportuna.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Una questione di questo genere può interessare anche quelle gestioni che rientrano nelle categorie artigianali. Si deve tener presente che esse possono vendere direttamente, sfruttando quindi la disciplina commerciale.

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Ripeto: io mi sono fatto portavoce di qualche collega che ha espresso l'idea nel corso della discussione generale. Non vi insisto in modo particolare.

PRESIDENTE. Aggiungo che per i piccoli rivenditori esiste un articolo che stabilisce sanzioni penali. Chiunque mette in vendita qualche cosa che non risponda ai requisiti previsti da questa legge, è punito penalmente. Andare addirittura a chiedere una licenza per vendere i mangimi, mi pare veramente ec-

cessivo. Se l'onorevole Relatore non insiste, sarei del parere di passare addirittura alla votazione; non senza esaminare, però, ovviamente, la questione del medico provinciale.

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Il Comitato ristretto non s'è trovato d'accordo sul problema: si è diviso anzi proprio su questo argomento.

I rappresentanti della Commissione agricoltura ed il Relatore hanno ritenuto ieri sera — e ritengono ancor oggi — che sia superflua la presenza del medico provinciale in questa commissione, perché vi è già il veterinario provinciale, e noi lo riteniamo sufficientemente competente in materia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, confermo anch'io che si riteneva da qualcuno — e la stessa Commissione igiene lo proponeva — che in tutte le commissioni che debbono dare l'autorizzazione a produrre mangimi tipo debba esser presente non solo il veterinario, l'ispettore agrario provinciale e il funzionario della Camera di commercio, ma anche un medico provinciale, nella considerazione che tali commissioni debbono accertare che le attrezzature e i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondente alla produzione che si intende fare. È stato però osservato, in sede di Comitato ristretto, che le necessarie garanzie sul piano igienico-sanitario sono date dalla presenza del veterinario provinciale oltreché dall'ispettore agrario provinciale.

In sostanza qui si tratta di produzione di mangimi semplici di origine animale. Ma la questione viene riferita agli articoli cinque e sei che riguardano la produzione di mangimi semplici integrati o mangimi composti integrati. Viceversa pare chiesta giustamente la presenza del medico provinciale quando si tratta di produrre a scopo di vendita integratori di mangimi perché questi integratori hanno carattere sanitario. La Commissione è chiamata pertanto a decidere sulla opportunità o meno di stabilire la presenza anche del medico provinciale in questa Commissione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che questo disegno di legge è stato elaborato di concerto con le altre amministrazioni dello Stato interessate al problema.

Tra queste amministrazioni, quella della sanità ha ritenuto di essere adeguatamente rappresentata nella Commissione di cui agli articoli 4, 5 e 6 dal veterinario provinciale, per quel che concerne la preoccupazione del Ministero della sanità a considerarsi da presso

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

i problemi igienico-sanitari. Non ritengo quindi utile includere anche il medico provinciale, tenendo conto del fatto che il Ministero della sanità ha già accettato il testo governativo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. A quanto ha detto l'onorevole Sedati vorrei aggiungere che mentre il veterinario provinciale ha competenza specifica, il medico provinciale non ne ha in questo settore. La norma di legge quindi ha una ragione fondamentale. Chiedere una rappresentanza ancora più allargata nelle Commissioni, a mio giudizio, è inutile, senza contare che questo nuocerebbe alla funzionalità e all'efficacia della legge.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Dato che il veterinario provinciale è, come del resto il medico provinciale, alle dirette dipendenze del Ministero della sanità, ritengo anch'io sufficiente la sola presenza del primo nella commissione. Per questo motivo il Ministero della sanità non insiste sulla richiesta di includere anche il medico provinciale, tenendo conto del fatto che con la doppia rappresentanza si verrebbero a creare delle difficoltà difficilmente superabili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi composti » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti siano impiegati « mangimi di origine

animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4 ».

La Commissione igiene e sanità propone di introdurre anche in tale articolo, al primo comma, il medico provinciale nella composizione della commissione provinciale. E precisamente, dopo le parole del primo comma: « Commissione provinciale, composta » propone di aggiungere le parole: « del medico provinciale », seguite da una virgola.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A nome del Governo dichiaro di essere contrario a tale proposta.

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Nell'ultimo comma dell'articolo 5 propongo di aggiungere, subito dopo le parole: « Ove nella produzione », la parola « nazionale »; così pure, subito dopo le parole: « siano impiegati », « mangimi », propongo di aggiungere le seguenti parole « semplici e composti ». In tal modo sono compresi tutti i tipi di mangimi.

PRESIDENTE. Vi è una proposta del relatore tendente ad inserire nell'ultimo comma dell'articolo 5 la parola « nazionale » e le parole « semplici e composti ». Tale comma, pertanto, risulterebbe così formulato:

« Ove nella produzione nazionale dei mangimi composti siano impiegati « mangimi semplici e composti di origine animale » « questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4 ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo per quanto riguarda l'aggiunta della parola « semplici » proposta dal relatore, ma non per l'inserimento delle parole « nazionale » e « composti ». Infatti già si parla di mangimi composti. Inoltre è ovvio che le leggi italiane disciplinano la produzione nazionale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Anch'io ritengo l'aggiunta della parola « nazionale » del tutto superflua, poiché la legge si intende riferita soltanto al territorio nazionale. Per tale motivo l'aggiunta proposta sarebbe senza significato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre comma dell'articolo 5.

(Sono approvati).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 5, con l'aggiunta della parola « semplici » subito dopo le parole: « siano impiegati mangimi ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel suo complesso:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita " mangimi composti " deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita " mangimi semplici integrati " o " mangimi composti integrati " deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta dal veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria ed agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della

tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Ove nella produzione dei " mangimi composti integrati " siano impiegati " mangimi semplici di origine animale " questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4 ».

La Commissione igiene e sanità propone di aggiungere anche in tale articolo, al primo comma, il medico provinciale, quale componente della commissione provinciale. E precisamente, subito dopo le parole: « una Commissione provinciale, composta », propone di aggiungere le parole: « dal medico provinciale », seguite immediatamente da una virgola.

MARENGHI, *Relatore per la Commissione agricoltura*. Alcuni colleghi hanno fatto presente che l'autorizzazione di cui si parla nel primo comma dell'articolo 6, se venisse concessa dal prefetto, anziché dal Ministero per l'industria e il commercio — com'è proposto nel disegno di legge in esame, — semplificherebbe di molto la procedura e consentirebbe in particolare, nello stesso tempo, un decentramento amministrativo. Mi rimetto, comunque, alla Commissione per il problema.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Allo stato attuale della legislazione è il Ministero per l'industria e il commercio che ha tali competenze, anche in base alle nuove norme legislative in materia. È vero che secondo la proposta del Relatore si attuerebbe un certo decentramento, ma bisogna rilevare che siamo di fronte alla gestione di un impianto industriale, con un rilevante capitale investito in immobilizzazioni, e che, se pure di piccole dimensioni, riguarda un problema tecnico e non solo amministrativo. Per quanto il prefetto possa avere un pensiero enciclopedico, o possa essere un insigne maestro del diritto, non ha certo la competenza di poter autorizzare l'impianto di una industria.

Per tali motivi, la commissione provinciale — com'è previsto dal disegno di legge in esame — accerta i requisiti igienico-sanitari degli impianti e la loro adattabilità alla produzione di mangimi. Poi il Ministero per l'industria e il commercio compie un esame a livello tecnico-industriale del complesso aziendale, e, in base a tali risultati, rilascia, o nega, l'autorizzazione richiesta dalla legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Governo ritiene che sia da mantenere, nell'articolo 6, la formula originaria, e cioè che non si debba sopprimere la richiesta di autorizza-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

zione al Ministero dell'industria e del commercio. Il Relatore, a sua volta, si rimette alla Commissione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita integratori per mangimi deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanità che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dall'ispettore agrario provinciale, e da un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario ».

Comunico che, per quanto riguarda questo articolo 7, il comitato ristretto si è espresso in senso favorevole alla introduzione nella Commissione provinciale in esso prevista anche del medico provinciale, perché qui si tratta di produrre, a scopo di vendita, integratori per mangimi. Vi è pertanto, in concreto, un emendamento aggiuntivo che consiste nell'aggiungere, all'ottavo rigo dell'articolo 7, dopo le parole: « ...commissione provinciale, composta », le seguenti: « dal medico provinciale ».

Poi vi è la questione del laureato in farmacia, che ha ispirato il seguente emendamento aggiuntivo proposto sempre dalla Commissione igiene e sanità: « Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi, ai sensi dell'articolo 7, debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia iscritto all'albo ».

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. In sede di Comitato ristretto, ieri, si è ampiamente discusso su tale questione. L'onorevole Bartole ha sostenuto il punto di vista della Commissione igiene e sanità che propone di avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia. Io ho fatto presente, pur non entrando nel merito della questione, che, per quanto riguarda il relatore, più si controlla meglio è; e questo vale anche

per gli allevatori che debbono utilizzare i mangimi per l'alimentazione del bestiame. Non siamo quindi contrari all'emendamento. Però ho fatto presente che il relatore onorevole Graziosi, che rappresenta la Commissione industria, e che oggi è assente, per i suoi impegni internazionali, si è pronunciato a suo tempo contro l'inserimento di questo emendamento. Secondo l'onorevole Graziosi si potrebbe accettare un emendamento che parlasse all'incirca di: « un esperto in materia », oppure « un laureando », o contenesse una formula analoga. Per quanto riguarda me, egli sostiene che potrebbe trattarsi anche di un veterinario. L'onorevole Bartole, qui presente, ha dimostrato però che non può trattarsi se non di un farmacista, e l'ha dimostrato in modo persuasivo.

Comunque io proporrei di attendere l'onorevole relatore Graziosi, per un riguardo verso di lui.

BARTOLE. Prego gli onorevoli colleghi di considerare che, a questo punto, non si tratta più di mangimi ma di integratori i quali, come dice la relazione a pagina due, sono quelle sostanze, a base di elementi oligodinamici, di vitamine, di antibiotici, che — come spiega ancora la stessa relazione — possono eventualmente essere destinati ad uso farmaceutico. Fatta questa premessa, debbo ricordare che, tolta quella che è la somministrazione per via ipodermica, in veterinaria, la terapia per uso normale orale agli animali viene fatta disperdendo la medicina nel mangime, nel pastone, cioè in quello che è il supporto naturale, l'alimento naturale del bestiame. Quindi si tratta di una forma farmaceutica vera e propria: *sui generis*, se volete, ma che ha degli scopi eminentemente terapeutici, intendendo per scopi terapeutico-farmacologici, quanto meno, o biologici, anche quelli dell'incremento ponderale.

Ricordo che ultimamente, di fronte a somministrazioni di medicinali per uso veterinario erroneamente destinate ad uso umano, e chiedendosi una distinzione netta anche legislativa nei confronti delle due qualità di medicamento, il Ministero della sanità ebbe a ribadire ripetutamente che si tratta di medicine vere e proprie, come quelle per uso umano, e che sono regolamentabili, per l'uso, dalla legge.

Ora, fin tanto che rimane vigente il testo unico della legge sanitaria bisogna tener presente che all'articolo 122 essa dice che la vendita al pubblico di medicinali non è permessa che ai farmacisti. Qui poi si tratta di norme che regolano le mansioni e la tecnica

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

farmaceutica, perché non si tratta solamente di miscelare, ma si tratta di rispondere di fronte a terzi della congruità del prodotto aggiunto; si tratta di poter rispondere ad eventuali analisi ed accertamenti clinici; si tratta di ottenere la registrazione del prodotto — e lo dice lo stesso articolo 7, che lo demanda alla Sanità —, registrazione che non può essere concessa che ad una persona qualificata, la quale persona qualificata non può ovviamente essere che il farmacista.

Detto questo, osservo che non si tratta di generalizzare la cosa a tutti gli stabilimenti che producono mangimi, ma solamente a quelli che producono integratori. Faccio presente che, di fronte al disegno di legge, la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti aveva fatto una richiesta — a mio avviso anacronistica — tendente a ottenere che gli integratori, a norma dell'articolo 122 del testo unico, venissero venduti in farmacia, cosa che mi pare assurda, per il fatto che le farmacie dovrebbero disporre tra l'altro, per fare questo lavoro, di enormi magazzini. Però ritengo che, stante anche la disoccupazione rilevabile nella categoria dei farmacisti, e dato che si tratta di stabilimenti che hanno una certa consistenza economica, nulla vietati (e sia anzi da auspicare e augurare) che questi giovani che non hanno la possibilità di andare a fare i professionisti, possano almeno essere accolti negli stabilimenti, guadagnandosi, loro, da vivere, e consentendo così che si ottemperi, nel contempo, al disposto della legge.

FRANZO. Su questo argomento abbiamo ascoltato le considerazioni appassionate e valide del collega onorevole Bartole, ma avevamo sentito anche le argomentazioni che, in altra sede, l'onorevole Graziosi ha fatto presenti. A noi sembra che sarebbe meglio trovare una dizione generica e non specifica. Per esempio: « un laureato esperto in materia ».

PRESIDENTE. Sono del parere che sia meglio lasciare il farmacista.

FRANZO. Ma c'è chi vuole il farmacista, chi vuole il veterinario...

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Sono d'accordo con la richiesta dell'onorevole Bartole, anche perché, dato che dobbiamo aumentare il numero degli esperti, in questo caso specifico si soddisfano tutti gli interessi: sia quelli dei farmacisti, per il fatto che i medicinali debbono essere distribuiti sotto il loro controllo; sia quelli della protezione della salute pub-

blica, per il fatto che si mette in tal modo un farmacista a carico di questi grandi stabilimenti che producono gli integratori.

L'aspetto sanitario della cosa è più facilmente tutelato, poi, da un chimico-farmacista, che è proprio adatto allo scopo: cioè controllare i medicinali che vengono distribuiti, per la salute pubblica.

Io sono favorevole al testo attuale con l'aggiunta del laureato in farmacia.

PRESIDENTE. Vorrei fare una precisazione, su questo punto.

È stato richiesto, un tempo dall'onorevole Graziosi, adesso anche dall'onorevole Franzo, che, invece di precisare che si deve trattare di un laureato in farmacia iscritto all'albo, si può indicare un esperto generico.

Io personalmente non sono d'accordo.

Ritengo che questa sia materia di competenza specifica dei farmacisti. Si parla di esperti; ma esperti in che cosa? È molto meglio che sia un farmacista l'esperto, e cioè un tecnico veramente competente, specificamente competente.

BARTOLE. Per tranquillizzare i colleghi che hanno espresso qualche perplessità, vorrei far presente che non è possibile, a termine di legge, demandare questa responsabilità a un esperto non definito perché al momento della registrazione di un prodotto è richiesta la autorizzazione di un laureato in farmacia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 con l'emendamento proposto dalla Commissione Igiene e sanità:

« *Aggiungere, al primo comma, dopo le parole veterinario provinciale, le parole: del medico provinciale* ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione igiene e sanità:

« *Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita, integratori per mangimi ai sensi del presente articolo 7, debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia iscritto all'albo* ».

(È approvato).

Do lettura dall'articolo 7 nel suo complesso:

« *Chiunque intende produrre a scopo di vendita integratori per mangimi deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanità che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, previo accertamento da parte di una Commissione*

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

provinciale, composta del veterinario provinciale, del medico provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo 7, debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia iscritto all'albo ».

. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8. Poiché non vi sono emendamenti e le uniche eventuali osservazioni potrebbero riguardare la necessità di coordinare la parte riguardante la tassa di concessione, lo pongo in votazione con una particolare riserva di coordinamento:

« Per la vendita di ogni singolo integratore, sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministero della sanità che la concede di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo seguente, che accerta la corrispondenza dell'integratore alle caratteristiche previste nell'articolo 1.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e ne stabilisce le percentuali massime e minime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella *Gazzetta ufficiale* l'elenco degli integratori che abbiano ottenuta la registrazione ai sensi dei commi precedenti ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione tecnica composta di:
due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero delle finanze, appartenente al Laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli Istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati.

La Commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesta dalle Amministrazioni interessate ».

MARENGHI, Relatore per la XI Commissione agricoltura. Si propone da parte della Commissione igiene e sanità di inserire anche in questo articolo un farmacista. Il Comitato ristretto si è dichiarato contrario a questo emendamento sostenendo invece la opportunità di inserire invece uno o due rappresentanti degli allevatori.

PRESIDENTE. Riassumendo: la Commissione igiene e sanità ha presentato una proposta tendente a inserire nel primo comma dell'articolo 9 un rappresentante dei farmacisti.

Il relatore ha osservato ieri sera, in sede di comitato ristretto, che tale emendamento solleverebbe molte difficoltà, poiché tale rappresentante sarebbe naturalmente nominato dal Ministero per la sanità, ed il suddetto Ministero ha già facoltà di includere nella commissione tecnica due suoi rappresentanti, di cui uno con funzioni di presidente. Semmai tale Ministero può scegliere uno di questi due suoi rappresentanti nell'Ordine dei farmacisti.

È stata presentata anche la proposta di inserire, sempre nel primo comma dell'articolo 9, due rappresentanti delle organizzazioni degli allevatori.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Per quanto riguarda la proposta di inserire due rappresentanti degli allevatori, a nome del Governo, sono favorevole.

Per quanto riguarda l'altra proposta, come è stato già fatto osservare in sede di comi-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

tato ristretto, sorge la questione circa la inclusione di un rappresentante di ogni altro ordine professionale, che abbia interessi in tale materia. Inoltre è da rilevare che i vari ministeri, riguardo alla composizione della suddetta commissione tecnica, si sono ritenuti appagati da quanto stabilisce l'articolo 9. Per tali motivi sono contrario all'inserimento nel suddetto articolo di un rappresentante dei farmacisti.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo propone di inserire immediatamente prima del penultimo comma dell'articolo 9 il seguente capoverso: « due rappresentanti degli allevatori », immediatamente seguito da un punto fermo, facendo terminare il precedente capoverso con un punto e virgola, invece che con un punto fermo.

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modificazioni proposte.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo 10:

« Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove sono espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

È consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti d'imbarco o agli aeroporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici debbono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero della agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, composti ed integrati, al Ministero della sanità per gli integratori ed al Ministero delle finanze in tutti i casi ».

La Commissione igiene e sanità propone di inserire il seguente comma aggiuntivo fra il secondo ed il terzo comma:

« Per gli integratori ed i mangimi integrati di importazione potrà prescindere dalla prescrizione concernente l'uso della lingua italia-

na e l'indicazione dei pesi con il sistema metrico decimale, purché i prodotti siano avviati direttamente dalle dogane alle fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati o di integratori per essere ivi utilizzati. I mangimi semplici e composti avviati direttamente sotto vigilanza finanziaria dalle dogane alle fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati e di integratori per la trasformazione in altri prodotti e per la rilavorazione, non sono soggetti alle norme sulle dichiarazioni previste dalla presente legge ».

MARENGHI, Relatore per la XI Commissione agricoltura. Questo emendamento, che è stato concordato fra il Ministero della sanità, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria e del commercio è reso necessario per non frapporre inutili ostacoli all'importazione di integratori e di mangimi integrati e di mangimi semplici o composti, quando essi siano avviati direttamente dalle dogane alle fabbriche, che hanno il compito di trasformarli in prodotti finiti, sotto vigilanza finanziaria.

Ieri sera, però, in sede di comitato ristretto, è stata avanzata una obiezione, per quanto riguarda la seconda parte di tale comma aggiuntivo. Il comitato ristretto si è pronunciato favorevole alla prima parte, mentre si è pronunciato contrario alla seconda parte, affermando che non è bene abbandonare tali prodotti durante il loro trasferimento dalle dogane alle fabbriche, senza una disciplina, senza un controllo. Tuttavia è stato fatto anche presente che un controllo già esiste: è quello della dogana, alla frontiera; inoltre si tratta di mangimi che vanno direttamente agli stabilimenti per essere poi lavorati e trasformati in altri mangimi composti. Mi rimetto, ora, alla Commissione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge in esame sancisce che le indicazioni dei prodotti di provenienza estera devono essere espresse anche in lingua italiana, ed i pesi indicati secondo il sistema metrico decimale. La Commissione igiene e sanità propone che si possa fare a meno delle indicazioni anche in lingua italiana, qualora tali prodotti importati siano avviati direttamente dalla dogana alle fabbriche. In sede di comitato ristretto, tuttavia è stato proposto da alcuni di eliminare la seconda parte del comma 2-bis. In tal caso occorre trovare una migliore formulazione della prima parte di tale comma.

Onorevoli colleghi, poiché resta in sospeso la questione degli antibiotici, riguardante l'articolo 1, se non vi è nulla in contrario, rimane

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA—INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

stabilito che resta in sospeso anche la formulazione della prima parte del comma 2-bis, pur approvandolo, per ora, nella sostanza.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 10.

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte del comma aggiuntivo proposto dalla Commissione igiene e sanità, che diventa comma 3 dell'articolo 10, salvo la sua formulazione, sulla quale pesa una riserva di coordinamento.

(È approvata).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 10, che ne diventa il comma quarto.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 10, che ne diventa il comma quinto.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso:

« Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove sono espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale. Fermo restando l'obbligo di indicare i componenti, per gli integratori ed i mangimi integrati di importazione potrà prescindere dalle prescrizioni concernenti l'uso della lingua italiana e l'indicazione di peso con il sistema metrico decimale purché i prodotti siano andati direttamente dalle dogane alle fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati o di integratori per essere ivi utilizzati.

È consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti d'imbarco o agli aeroporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici debbono dare comuni-

cazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, composti ed integrati, al Ministero della sanità per gli integratori ed al Ministero delle finanze in tutti i casi ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« Salvo quanto disposto negli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi semplici, deve dichiarare, oltre la denominazione della merce, la ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento, i seguenti contenuti analitici percentuali:

- a) quantità di acqua;
- b) protidi grezzi;
- c) lipidi grezzi (estratto etereo);
- d) fibra grezza (metodo Weende);
- e) ceneri;
- f) estrattivi inazotati.

I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« Per semi, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, venduti allo stato naturale, non macinati o frantumati, per i residui provenienti dalla produzione dello zucchero, escluso il melasso, nonché per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione della birra, se gli stessi non sono posti in commercio sotto una diversa, particolare denominazione, deve essere indicato il solo contenuto percentuale di acqua.

Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.

Per i crusconi deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri riferiti a sostanza secca.

Per i crusconi di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero e da miscela dei due tipi.

Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere a), b), c), e), f), dell'arti-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

colo 11, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza.

Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente articolo, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.

Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.

Per le carrube frantumate è richiesta la dichiarazione del solo contenuto zuccherino, espresso in zuccheri totali, riferito a sostanza secca.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione dell'amido debbono essere indicati tutti i contenuti analitici percentuali di cui all'articolo 11.

Per la farina di erba medica è richiesta anche la dichiarazione del contenuto in beta carotene, riferito a sostanza secca ».

FERRARI FRANCESCO. Le nostre proposte in merito a questo articolo le abbiamo già accennate nel corso della discussione generale. Esse sono le seguenti:

1°) inserire anche le polpe di patate: ciò perché risulta che si utilizzano le patate per la distillazione dell'alcool, poi i residui servono per i mangimi; 2°) per quanto riguarda i residui provenienti dalla produzione dello zucchero, si dice che non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici, mentre sarebbe bene che fosse richiesta tale dichiarazione, altrimenti si rischia di pagare acqua per zucchero! C'è fra l'altro anche una norma del Codice della strada che non permette che i carichi di bietole viaggino con una percentuale di acqua superiore al 9 per cento. Siamo d'accordo per la prima parte, cioè per i semi, i fieni, le paglie, eccetera, fino a « non macinati o frantumati », ma per i residui della produzione dello zucchero sarebbe utile l'indicazione dei dati analitici.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma chi può fare questa dichiarazione di carattere analitico?

FERRARI FRANCESCO. Si tratta di una indicazione delle percentuali.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma nel giro di poche ore, i carichi possono subire grandi modificazioni! Credo che sia assurdo richiedere ciò perché dal momento in cui l'automezzo parte al momento in cui arriva, si verificano modificazioni notevolissime. Non sono un tecnico,

ma credo sia molto difficile stabilire le percentuali.

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Portati allo zuccherificio, questi residui perdono un ingente quantitativo d'acqua. Qui è detto: per i melassi; si parla dei melassi, non delle polpe, e cioè: per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti dalle canne da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca. Per le polpe, invece, non è detto niente.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Comunico che, per quanto riguarda gli articoli 11 e 12 e poi l'articolo 24, presenterò un emendamento che stabilisce le percentuali di tolleranza. È una questione del tutto tecnica. Perciò la disciplina dell'articolo 11 sarà completata dalla modifica che proporrò all'articolo 24 il quale stabilisce molto genericamente una tolleranza tale da non modificare sostanzialmente la natura e le caratteristiche dei prodotti in relazione all'uso cui sono destinati: quella dell'attuale articolo 24 è una dizione molto elastica che, con l'emendamento preannunciato, noi intendiamo modificare e precisare.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Marenghi, i residui provenienti dalla produzione dello zucchero, che cosa sono?

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Melasse e polpe, che possono essere fresche o essiccate.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le polpe fresche sono immediatamente cedute, per contratto; e colui che ha conferito le bietole può anche rinunciare al ritiro delle polpe: in questo caso ha diritto a cinquanta lire al quintale. Però le polpe che rimangono allo zuccherificio possono essere vendute dallo zuccherificio stesso allo stato fresco, oppure vengono lavorate. Per la polpa fresca è impossibile stabilire il grado di acqua contenuta. Chi può dare una garanzia in merito? Se vengono caricate su un camion, nel tragitto tra lo stabilimento all'azienda, già il contenuto d'acqua è modificato; se si scaricano per terra, come si usa fare, dopo un'ora già il contenuto in acqua è diverso, perché la terra assorbe l'acqua. Quindi qual è quell'industriale che può dare la garanzia su una percentuale di acqua? Credo che ciò sia impossibile.

FERRARI FRANCESCO. C'è il Codice della strada che deve fissare la percentuale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma è per un altro motivo: per evitare che il carico dell'auto-

mezzo sia eccessivamente liquido, il che può portare a degli inconvenienti stradali.

FERRARI FRANCESCO. Ciò vuol dire che la possibilità di fissare quella percentuale c'è.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma se noi ci richiamiamo a quella norma cui fa riferimento l'onorevole Gaspari, in essa si dice che per l'acqua la tolleranza è del 10 per cento in più del valore dichiarato; ma nelle polpe di bietola, come si fa a dire se c'è l'11 o il 9 per cento? Chi lo può stabilire? Non so... ma non credo sia possibile.

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Vorrei fare un'aggiunta a quanto ha già detto chiaramente l'onorevole sottosegretario Sedati. Dobbiamo anzitutto tener presente che il commercio delle polpe fresche è limitato, anzi limitatissimo; in genere sono gli agricoltori che le ritirano. Ammettiamo anche che una parte di esse non venga ritirata e non venga essiccata, giacché quando è essiccata diventa un mangime che deve essere venduto in sacchi sigillati con tutte le indicazioni di cui all'articolo 11; se invece vengono vendute così, allo stato fresco, a parte il fatto che cambiano da un'ora all'altra, se partono dallo zuccherificio con il 70-80 per cento di acqua, lungo la strada perdono molto liquido, e quando arrivano, in quali condizioni sono? È quindi molto difficile stabilire la percentuale! Non vi è neppure la possibilità di controllarla, questa umidità, perché si vendono così, sfuse, queste polpe, su carri... Quindi il calcolo diventa una cosa materialmente impossibile.

Se si trattasse di un mangime venduto in sacchi o in recipienti chiusi, si potrebbe anche pretendere una certa analisi; ma queste polpe cambiano da un momento all'altro. Si potrebbe eventualmente chiedere di precisare il contenuto in sostanza secca, ma diventa una cosa troppo complicata. Io sarei, pertanto, del parere di lasciare da parte questo problema. Per le patate, se vogliamo aggiungerle, poco male.

PRESIDENTE. Cioè: sono escluse dalla indicazione del primo comma di questo articolo le patate? Ma i tuberi, non sono patate?

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Si potrebbero aggiungere i residui. Ma anche questi hanno un'importanza limitatissima. Se si vuole lo si può mettere; ma si tratta di mangimi impiegati pochissimo nell'alimentazione del bestiame. Sono, più che altro, dei residui.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che, tutto considerato, il Relatore sia piuttosto favorevole al testo.

FERRARI FRANCESCO. Con l'aggiunta delle polpe di patate, o residui di polpe di patate.

DE' COCCI, *Presidente della XII Commissione industria e commercio*. Non si potrebbe indicare: loppe oppure residui di piante diverse?

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Di solito sono le patate, in certe annate, che vanno molto; in Olanda, per esempio, sono molto impiegate. Se sono essiccate, ricadono sotto le norme dell'articolo 11.

PRESIDENTE. I residui dei tuberi non sono compresi nei tuberi?

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. No. Residui della fabbricazione dell'amido di patate; ma da noi, no.

FERRARI FRANCESCO. Io insisto nel mio emendamento. Si tratta delle polpe di patate che nel massimario dei mangimi sono indicate esattamente come «trebbie di patate».

DE' COCCI, *Presidente della XII Commissione industria e commercio*. Propongo di stralciare l'argomento. Lasciamo la questione impregiudicata. L'onorevole Sottosegretario dell'agricoltura nella prossima seduta, ci porterà il suo parere definitivo.

PRESIDENTE. Con la riserva di lasciare sospesa la questione delle cosiddette «polpe» o «trebbie» di patate, pongo in votazione l'articolo 12, modificato però con l'aggiunta proposta dal deputato Ferrari Francesco delle parole «e frutti», dopo le parole «per i semi», del primo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

«Per la «gemma di riso» devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza, ceneri e silice espressi sulla sostanza secca.

Per la «pula di riso» dovranno essere indicati i contenuti percentuali in protidi, lipidi, fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per la «puletta di riso» ed il farinaccio di riso, dovranno essere indicati i contenuti percentuali in fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, resina, pun-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

tina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici.

Qualora invece i sottoprodotti di cui al precedente comma siano posti in vendita macinati, devono essere dichiarati i contenuti percentuali di fibra grezza, ceneri e silice, riferiti alla sostanza secca ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi composti, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti percentuali indicati nell'articolo 11:

a) il nome o ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la sede dello stabilimento;

c) la data e il numero dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;

d) l'indicazione dei mangimi semplici componenti la miscela.

e) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate.

Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione.

Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca ».

All'articolo 14, l'onorevole Marengi propone il seguente emendamento:

« Aggiungere alla lettera d) le parole: nonché la loro quantità percentuale espressa in peso ».

Pongo in votazione l'articolo con l'aggiunta proposta dal Relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 nel suo complesso:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi composti, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti percentuali indicati nell'articolo 11:

a) il nome o ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la sede dello stabilimento;

c) la data e il numero dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;

d) l'indicazione dei mangimi semplici componenti la miscela, nonché la loro qualità percentuale espressa in peso;

e) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate.

Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione.

Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 15 e 16 che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 15.

« Gli integratori devono essere posti in commercio in confezioni sulle quali devono essere riportate in modo indelebile, oltre la denominazione ed il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o importatrice, anche:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di somministrazione;

c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

d) la data ed il numero di registrazione di cui all'articolo 8 ».

(È approvato).

ART. 16.

« Oltre la denominazione del prodotto ed il nome o la ragione sociale, nonché la sede della ditta produttrice o confezionatrice per i mangimi integrati immessi in commercio sono prescritte:

a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;

b) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato;

c) una breve istruzione sull'uso, con le indicazioni delle dosi di somministrazione. Per i nuclei dovranno essere indicate le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo;

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

È vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che già allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprietà biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

« È vietato vendere, detenere per vendere, mettere comunque in commercio o fornire ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, ad uso di alimentazione animale, prodotti:

a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame.

b) che contengano sostanze inerti aggiunte come la lolla di riso, tutoli di granoturco, noccioli di olive macinati, vinaccioli e similari.

È comunque vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso e dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici e composti alla rinfusa o con frazionamento delle quantità contenute nei sacchi o imballaggi originari ».

A questo articolo il sottosegretario Sedati propone il seguente emendamento:

« Sopprimere, alla lettera b) le parole: tutoli di granoturco ».

Pongo in votazione l'articolo 17 con l'emendamento proposto dal sottosegretario Sedati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17 nel suo complesso:

« È vietato vendere, detenere per vendere, mettere comunque in commercio o fornire ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, ad uso di alimentazione animale, prodotti:

a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame.

b) che contengano sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di olive macinati, vinaccioli e similari.

È comunque vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso e dettaglio

nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici e composti alla rinfusa o con frazionamento delle quantità contenute nei sacchi o imballaggi originari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 18 e 19, che non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione:

ART. 18.

« Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto dal venditore all'acquirente o risultanti nelle fatture.

Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei mangimi, deve risultare l'esatta identificazione di essi.

Quando le merci siano poste in vendita in imballaggi (sacchi, casse, barattori e simili), le dichiarazioni o indicazioni di cui sopra devono essere apposte sugli imballaggi stessi, oppure su cartellini assicurati agli imballaggi da sigilli, in modo chiaro leggibile ed indelebile. Gli imballaggi devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome e la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice.

I mangimi composti, i mangimi integrati e gli integratori devono essere sempre posti in commercio in imballaggi.

Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di capacità non superiore ai cento chili, di ciascun tipo di mangime composto e di mangime integrato.

Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano venduti alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

Devono considerarsi posti in commercio tutti i mangimi e gli integratori che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto ».

(È approvato).

ART. 19.

« La produzione e la vendita dei prodotti in scatola o comunque confezionati, per l'alimentazione degli animali allevati per motivi

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA—INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

affettivi o sportivi e per l'allevamento degli animali da pelliccia e dei pesci, è regolata dalla presente legge.

L'importazione dei prodotti di origine animale in scatola, o in altra confezione, per la nutrizione degli animali di cui al comma precedente, è subordinata al preventivo nulla osta del Ministero della sanità, che lo concede agli interessati su domanda e a seguito della presentazione da parte degli stessi del certificato sanitario di libera vendita rilasciato dall'autorità sanitaria del paese d'origine della merce ».

(È approvato).

Onorevoli colleghi, siamo arrivati all'esame del capo quarto che tratta della vigilanza e delle sanzioni. Come gli onorevoli colleghi sanno, il provvedimento che stiamo trattando è del 1959. Sappiamo anche che è in corso di approvazione da parte del Parlamento un provvedimento generale sulle sostanze alimentari e sulla vigilanza e sanzioni in quel settore. Per ragioni di aggiornamento della legge, ritengo di dover rinviare l'esame degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, in attesa dell'approvazione di quel provvedimento onde poter apportare a questi articoli le opportune modifiche, sulla base delle più recenti disposizioni. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 26 che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

« Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 27:

« Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di mangimi semplici di origine animale e di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attività in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purché presentino apposita domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fabbricanti di cui al comma precedente è concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal

presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge ».

A questo articolo la Commissione igiene e sanità propone il seguente emendamento:

« All'articolo 27 aggiungere il seguente comma:

« Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* sarà provveduto all'emanazione del Regolamento per l'esecuzione della legge stessa ».

ANDERLINI. Propongo di ridurre a tre mesi il termine indicato dalla Commissione igiene e sanità.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La Commissione sanità ha proposto una scadenza che coincida con l'entrata in vigore della legge. Come è detto nell'articolo 28, infatti, la legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Se noi riduciamo il termine a tre mesi, il regolamento verrà pubblicato tre mesi prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

ANDERLINI. Noi diciamo semplicemente che il regolamento deve essere fatto tre mesi prima della pubblicazione della legge.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I regolamenti sono un complesso di norme emanate per l'applicazione della legge nei casi concreti. Non si può redigere un regolamento se non esiste già la legge. Per tale motivo il regolamento entra in vigore lo stesso giorno, o successivamente a quello in cui entra in vigore la legge alla quale si riferisce.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La questione del termine avanzata dalla Commissione igiene e sanità è implicita nello stesso articolo 28, che stabilisce sei mesi di *vacatio legis*. Infatti il Governo deve avere un certo termine a disposizione, dalla pubblicazione di un provvedimento legislativo per la preparazione e la emanazione del relativo regolamento. Il termine di sei mesi proposto dalla Commissione igiene e sanità mi sembra che si riferisca allo stesso periodo stabilito dall'articolo 28.

PRESIDENTE. A mio avviso il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione igiene e Sanità è del tutto tutto superfluo. Infatti il disegno di legge in esame entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. La Commissione igiene e sanità propone che entro sei mesi dalla pubbli-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

cazione del provvedimento dev'essere preparato ed emanato il relativo regolamento. Si tratta, perciò, dello stesso periodo di tempo. Inoltre l'organo esecutivo, cioè il Governo, ha l'obbligo di redigere un regolamento, poiché così è prescritto dal disegno di legge. Infatti, se la legge non lo prescrivesse espressamente, il Governo avrebbe la facoltà di emanare o non emanare un regolamento.

DE COCCI, *Presidente della XII Commissione industria e commercio*. Ma è possibile, dal punto di vista giuridico, pubblicare un regolamento prima ancora che un provvedimento legislativo entri in vigore e diventi legge della Repubblica?

PRESIDENTE. È possibile. Infatti non vi è alcun contrasto dal punto di vista del diritto.

Nel regolamento che il Governo dovrà emanare entro sei mesi dalla pubblicazione del disegno di legge sulla *Gazzetta ufficiale* sono esposte le norme di applicazione a cui devono uniformarsi le singole imprese e ditte che si dedicano alla produzione e al commercio di mangimi. Se il provvedimento entrasse in vigore prima della emanazione del relativo regolamento, le aziende non avrebbero il tempo di adeguarsi alle norme, con le loro attrezzature, i registri contabili, eccetera.

Non credo che per fare un regolamento, la legge debba essere conosciuta, debba essere pubblicata, perché comunque sempre legge è. Il Governo ha l'obbligo, in quel periodo di intervallo, di fare il regolamento sulla base del testo approvato. Secondo me non c'è contrasto. Tuttavia, onorevoli colleghi, siccome dobbiamo rivederci, approfondiamo l'argomento e ci riserviamo di riparlarne.

ANDERLINI. Le norme del regolamento, però, contengono istruzioni nuove. Il Ministero prescrive che nei sacchi di mangime sia apposta una targhetta di un certo formato, eccetera. Se queste cose non si fanno sapere in tempo, gli interessati non si possono attrezzare. La formula dei sei mesi rinvia la reale applicazione di altri tre o quattro mesi, mentre invece si potrebbe guadagnar tempo.

DE' COCCI, *Presidente della XII Commissione industria e commercio*. Se non sorgono difficoltà giuridiche, si potrebbe specificare che il regolamento dovrà essere pubblicato entro tre o quattro mesi dalla pubblicazione della legge.

PRESIDENTE. Il regolamento è obbligatorio e quindi la legge funziona se il legislatore dice di fare il regolamento. Se il legislatore non dice niente, il Governo può farne

ugualmente a meno, ma l'applicazione non è vincolata dal regolamento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Scusi, onorevole Presidente, se chiedo la parola. Qui c'è un altro equivoco. L'articolo 27 dice che coloro i quali fabbricano mangimi, possono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, inoltrare le domande prescritte. Poi hanno altri sei mesi di tempo per adeguare gli impianti e le attrezzature, gli involucri, eccetera. Quindi, praticamente, hanno otto mesi di tempo, dopo l'entrata in vigore della legge, per adeguare l'organizzazione produttiva e distributiva a queste norme. Ciò è evidentemente necessario, perché debbono trasformare una serie di metodi, cosa che non si può fare nel giro di pochi giorni. Quindi, non è detto che il giorno in cui entra in vigore questa legge non potranno più circolare sacchi su cui non siano scritte le indicazioni prescritte; no! Questo sarà proibito otto mesi dopo l'entrata in vigore della legge. Non sono un giurista e penso che questo argomento dovrebbe essere approfondito; ma vorrei sapere se è possibile pubblicare e rendere operante un regolamento che riguardi una legge non ancora operante.

DE' COCCI, *Presidente della XII Commissione industria e commercio*. Lasciando i sei mesi, tutto va bene. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario ci tranquillizza, perché i cittadini non sono obbligati a osservare la legge il giorno dopo, ma hanno tutto il diritto di aspettare.

PRESIDENTE. Il problema è un altro, e cioè se, durante la *vacanza legis*, vale a dire il periodo in cui la legge è pubblicata ma non è in vigore, si possa pubblicare un regolamento; o se, viceversa, il regolamento deve essere pubblicato dopo l'entrata in vigore della legge. Io ritengo che si possa pubblicare anche durante la *vacanza legis*.

DE' COCCI, *Presidente della XII Commissione industria e commercio*. Se vi sono difficoltà di carattere giuridico-costituzionale, dopo la spiegazione dell'onorevole Sottosegretario, possiamo lasciare i sei mesi e il problema non sorge più.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La norma dell'articolo 28 è posta proprio nell'intento di favorire coloro che sono interessati alla pubblicazione: cioè di permettere a coloro che sono interessati all'applicazione di questa legge, di adeguarsi ad essa. È evidente che l'Esecutivo, sapendo che a quella data entra in vigore la legge, ha il dovere di predisporre le norme

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1962

regolamentari atte ad assicurare l'entrata in vigore della legge; e qui si tratta di un regolamento di esecuzione che non è nemmeno un regolamento di esecuzione di norme legislative già approvate e pubblicate.

ANDERLINI. Preferisco questa posizione, anche perché, in questo modo, vi è un collegamento efficace con la legge, ma entro la legge.

PRESIDENTE. L'emanazione del regolamento rientra nei poteri del Governo. Che cosa significa ciò? Che il Governo può emanare il regolamento ma anche non emanarlo.

Sarei quindi del parere di approvare l'articolo 27 senza l'emendamento presentato dalla Commissione igiene e sanità, sui limiti di tempo per la elaborazione del regolamento.

ANDERLINI. Il Governo potrebbe anche fare delle circolari, per dare delle disposizioni in merito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 27 proposto dalla Commissione igiene e sanità:

« All'articolo 27 aggiungere il seguente comma: « Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*, sarà provveduto all'emanazione del Regolamento per l'esecuzione della legge stessa ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo presentato dal Governo:

« Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di

mangimi semplici di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attività in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purché presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Ai fabbricanti di cui al comma precedente è concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge ».

(È approvato).

Da lettura dell'articolo 28: che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

(È approvato).

Rinvio ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 12,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI